DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001255	19/06/2026

OGGETTO: A.G.R.U. – A.G.R.U. – sospensione cautelare, art. 68, comma 2, CCNL personale del comparto sanità del 21.05.2018.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001526 DEL 18/06/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE
DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 18/06/2026 17:07 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 18/06/2026 17:09* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 19/06/2026 14:35 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 19/06/2026 14:20* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **19/06/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 19/06/2026 14:35
Raffaele IORIO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**A.G.R.U. – sospensione cautelare, art. 68, comma 2, CCNL personale del comparto sanità del 21.05.2018.**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della UOS "Trattamento Economico-Giuridico-Previdenziale" e della proposta formulata dalla Direttrice A.G.R.U., che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che

-con deliberazione del Direttore Generale n. 1910 del 26.09.2025, questa ASL ha preso atto dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari, con la quale è stata applicata nei confronti del dipendente, identificato nel file privacy, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., la misura cautelare interdittiva, ai sensi dell'art. 289 c.p.p., della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio per la durata di mesi 9 (nove) e, per l'effetto, ha disposto la sospensione cautelare dal servizio del citato dipendente ai sensi dell'art. 68, comma 2, del CCNL Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, per la durata di mesi 9;

- con nota acclarata al prot. az. del 16.06.2026, inviata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari alla Direzione Generale aziendale e allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., la Commissione disciplinare, riunitasi in data 16.06.2026, considerato il prossimo termine di scadenza della citata sospensione e la gravità dei fatti descritti nella predetta ordinanza, ritenendo sussistere il pericolo di reiterazione delle condotte evidenziate, per violazione degli obblighi di cui all'art. 83, comma 3, lett. l), del CCNL Personale del Comparto Sanità del 02.11.2022, ha proposto al Direzione Generale di comminare al dipendente di cui trattasi, la sospensione cautelare dal servizio per ulteriori mesi 9 (nove), "senza soluzione di continuità, con decorrenza dal 21.06.2026, fatti salvi gli esiti del procedimento penale in corso";

-con la predetta nota, l'U.P.D., non avendo ricevuto aggiornamenti sul procedimento penale di cui trattasi, ha comunicato di aver confermato la sospensione del procedimento disciplinare a carico del dipendente, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 – ter, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, già disposta dai precedenti verbali";

Vista la postilla del Direttore Generale del 16.06.2026, apposta sulla nota in premessa specificata, con la quale l'Area Gestione Risorse Umane viene invitata a procedere agli adempimenti di competenza come da proposta dell'U.P.D.;

Richiamato l'art. 68, comma 2, del CCNL Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, rubricato "Sospensione cautelare in caso di procedimento penale", a mente del quale: "*il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'Azienda o Ente disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la*

sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell'art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ai sensi dell'art. 68, comma 2, del CCNL Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, così come confermato integralmente dal vigente CCNL di categoria del 27.10.2025, alla sospensione cautelare dal servizio del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy", con decorrenza dal 21.06.2026, per 9 (nove) mesi;

Richiamato l'art. 68, comma 7, del citato CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, a mente del quale "*al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti*", e ritenuto, pertanto, di riconoscere detta indennità in favore del dipendente di cui all'allegato "file privacy";

Ritenuto, altresì, di dover prendere atto dell'ordinanza in premessa specificata;

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate:

a) **di prendere atto e dare esecuzione** alla nota acclarata al prot. az. del 16.06.2026, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., con cui l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha proposto alla Direzione Generale, l'adozione del provvedimento della sospensione cautelare dal servizio del dipendente identificato nel file privacy, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del CCNL Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, per ulteriori mesi 9 (nove), senza soluzione di continuità, con decorrenza dal 21.06.2026, e, per l'effetto,
b) **di sospendere,** in via cautelare, dal servizio, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del CCNL Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, il dipendente identificato nell'allegato file privacy (costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non pubblicabile per ragioni di riservatezza), con decorrenza dal 21.06.2026, per 9 (nove) mesi;
c) **di sospendere,** per le medesime ragioni, il predetto dipendente, per 9 (nove) mesi, con decorrenza dal 21.06.2026, da ogni incarico al medesimo conferito ed attualmente in essere, fatta salva l'applicazione di ogni ulteriore istituto previsto dalla normativa legislativa, contrattuale e regolamentare vigente, all'esito dell'ulteriore acquisizione di documentazione da parte della competente Autorità Giudiziaria;
a) **di corrispondere**, ai sensi dell'art. 68, c. 7, del CCNL Personale del Comparto Sanità del 21.05.2018, in favore del dipendente, per il periodo della sospensione dal servizio, un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo;
b) **di disporre** l'inserimento del presente provvedimento deliberativo nel fascicolo personale del dipendente, a cura della Unità Operativa di appartenenza;
c) **di notificare** il presente provvedimento al dipendente sopra identificato, anche per il tramite del legale di fiducia, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, al Responsabile della Macrostruttura di appartenenza e, per il suo tramite, all'Ufficio Rilevazione presenze competente, all'Ufficio Trattamento Economico, per gli adempimenti di competenza;

d) **di dare atto** che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale.

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20260001526 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001255 DEL 19/06/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Moliterni Lucia Maddalena	*Firmato digitalmente il 18/06/2026 10:54*
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Boccuzzi Giuseppe	*Firmato digitalmente il 18/06/2026 15:48*
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	*Firmato digitalmente il 18/06/2026 16:29*
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	*Firmato digitalmente il 18/06/2026 16:54*